

22 AGOSTO I 775

---

RELAZIONE del CANCELLIERE del  
FIUME "O L O N A"

Sig. r D. re C H U S I D I C O

S T E F A N O O M A C C I N I

Comprovante :

LA SOGGEZIONE DEGLI UTENTI SUPERIORI AL PONTE DI VEDANO  
a l R E G I O U F F I C I O d ' O L O N A  
c o n g l i A T T V I d e l l a C A U S A  
c o i s u d d e t t i U T E N T I

(colle notizie dall' a n n o I 5 4 I all'anno I 7 7 5)

=====1

Dalla Cartella N°

dell'ARCHIVIO del FIUME OLDNA  
in CASTELLANZA

1 Dovendo io formare per adempimento del rispettato incarico di  
 Vs.Ecc. e a seconda del desiderio dei Nobili Sigg.BINDICI del F.O.  
 la serie d'un fatto cronologico da me proposto, in vista dei Memo-  
 5 riali rassegnati a S.A.Reale dalli Nobili sigg.Delegati degli U-  
 tenti superiori al Ponte di Vedano e diretto a mattere in chiarimen-  
 to le provvidenze, che in seguito al disposto dalla LEGGE PROVINCIALE  
 delle N.C. al Tit. de Off.o Comm°, et Jud.Flum.Olon. e prima come  
 dopo la Transazione 7 Maggio 1610, stipulata alla Regia Camera, ven-  
 10 nero date dall'Ecc.mo Senato, e dai Magnifici signori Consv.ri  
 Delegati, anche per esecuzione dé pressanti superiori Ordini Gover-  
 nativi con tutto l'avvenuto da più di due secoli insino al presente  
 colli suddetti Utenti superiori, mi ero lusingato di esporlo quanto  
 15 più ristretto e laconico.

Ma perché dedotto alla comune intelligenza riescuse anzi più sem-  
 15 plice, e chiaro, ed al possibile senza intoppi né equivoci, né ap-  
 pannamento d'oscurità comparire più estesa e diffusa la luce del vero  
 20 desunto, ed avvaloratà dagli originali Atti, e Documenti dell'Archiv-  
 io di questo R° Uff., previo il diligente e laborioso riconoscimen-  
 to di tutte le scritture delle filze in esso giacenti, fatto altresì  
 25 ed in appresso di quelle, che furono giuntate per antecedenti dal  
 già egregio Sig. Avv.Fiscale d. CARLO de FELBER, e da me recuperate  
 dopo la di lui promozione alla Cattedra Senatoria, così gli voglio  
 credere, che, posto l'enunciato fatto sotto il purgatissimo discerni-  
 mento di Vs. ecce., e trovando qualche difetto di superfluità, o pro-  
 30 lissità, si degnerà di benignamente condonarlo, e attribuirlo al mio  
 conto talento, e al timore che il ridurre in iscorcio, od esile compendio  
 segnatamente le contese giudiziali delli ridetti UTENTI SUPERIORI mi  
 potesse rendere sospetto, o manchevole nella dovuta esattezza.

Comunque sia l'incorso difetto (salva la sostanza) sotto l'ombra  
 35 sicura e felice del grazioso compatimento dell'Ecc.Vs. mi fò corag-  
 gio a rappresentare come, stabilite, e firmate il 17 AGOSTO 1541  
 le NUOVE COSTITUZIONI ( N.C.) di questo Dominio dall'Imperatore  
 40 CARLO V°, d'immortale memoria, e dedottesì all'universale notizia  
 d" suoi fedelissimi Vassalli e Sudditti, colla GRIDA del giorno 3  
 35 Ottobre, di S.E. il Marchese del VASTO, allora Governatore, pubbli-  
 cata il 5 dello stesso mese, dopo tre anni e cinque mesi, cioè  
 45 L'anno 1545 - 2 Marzo per solenne Decreto di S.E. il Sig. FERANDO  
 GONZAGA, succeduto al governo, furono delegati li Magn.ci Sigg.ri  
 NICOLO' BELLONE, Cesareo Senatore di Milano, GIOVANNI BATTISTA AL-  
 40 BRIZIO senatore di Mantova, e GIOVANNI DUARTE dei Sigg.Maestri delle  
 45 CESAREE ENTRATE, a conoscere sopra tutti li Fiumi, Navilii, ed acque  
 le ragioni si del Fisco, come dei Particolari, contro il medesimo,  
 e quelle intese, e discusse, farne alla stessa Ecc. Sua relazione  
 con loro parere, li quali con loro Grida dé 6 Marzo 1548 pubblicata  
 50 nel successivo g.10 ordinarono a chiunque pretendente in qualsivo-  
 glia modo usare, godere, e servirsi delle acque dei descritti Fiumi,  
 fra i quali l'Olonà, dovesse nel termine di giorni 20 prossimi, dopo  
 la pubblicazione, comparire, ed in iscritto dare, consegnare, e produrre e  
 ogni loro richiesta, e pretensione coi loro PRIVILEGI, RAGIONI, e  
 55 SCRITTURE autentiche sotto comminatoria che, passato d° termine, non  
 sarebbero più ammessi, e si intenderebbero esclusi da ogni loro ra-  
 gione che avessero, o pretendessero avere

NUOVE COSTITUZIONI  
 1541

I545  
 DECRETO  
 DI FERANDO GONZAGA

~~XXXXXXXX~~

I548

PRESENTAZIONE  
 PRIVILEGI E  
 RAGIONI

Avanti essi Cesarei Commissarii, in seguito alla produzione dei PRI-  
 1 VILEGI, TITOLI, e preteso immemorabile possesso dagliutenti d'Olona  
 in contraddittorio del R<sup>e</sup> Cesareo Fisco, vennero rispettivamente fatti  
 molti atti, e costrutti diversi Processi, ma più vigorosamente fu sostenuto  
 dalli Nobb. Sindici la causa comune ( come si vedrà secondo l'ordinata  
 5 serie dei tempi in appresso, ( sino alli 5 Maggio 1563 ) in cui per I563  
 Sovrane Lettere del R<sup>e</sup> FILIPPO II<sup>o</sup> ripigliò nella soggetta materia dei <sup>151213</sup> LITE  
 Fiumi, ed acque il cessato Magistrato Straordinario l'ordinata sua  
 Giurisdizione. Intanto

L'anno 1553 alli 27 di Settembre nell'ora di terra, presidente al- ,1553  
 10 la conservazione dell'Olona l'amplissimo sig. Senatore d. MARCO ANTONIO  
 CAIMO, il R<sup>o</sup> GIUDICE e COMM<sup>o</sup> CORNELLIO ATTELANO, fattane parola colli  
 prefati Mag. ci SS. Comm. ri Generali Cesarei Delegati alle Acque di  
 questo Dominio, presenti gli Egg. Sigg. Avv. GIOVANNI GIUSSANI e Sin-  
 15 daco GIUSEPPE ANNONE, Cesarei Fiscalè, sul merito del processo, già da  
 gran tempo contestato, e conchiuso ad istanza del Nob. NICOLO' CASTI-  
 GLIONE dP da Roma, contro li GIOVANNMARIA dé RAVARITI, denominato il  
 BEBLIA, e FRANCESCO appellato il Piccinino, con sua ordinazione dichia-  
 rò in per lo passato; come in future, esser lecito al detto NICOLO'  
 20 CASTIGLIONE, e alli suoi Massari e Fittabili servirsi, e godere del  
 beneficio delle acque dé Fonti nascenti nelli di lui beni, situati nel  
 terr<sup>o</sup> di VEDANO ( Pieve Castelseprio) in vicinanza del suo MOLINO  
 ove dicesi alle FONTANELLE, per irrigare e far irrigare tutti li suoi  
 beni , con questa Legge però che prima d'ogni altra cosa esso Nicolò  
 fosse tenuto far costruire sopra li detti suoi beni li seratori op-  
 25 portuno, da collocarsi per lo stesso Regio Giudice Comm<sup>o</sup>, alla forma  
degli ordini, cosicchè le acque degli enunciato FONTI ,dopo l'irri-  
 gazione potessero liberamente decorrere nel Fiume Olona, e fosse an-  
 cora obbligato far purgare in ciascun anno li detti di Lui FONTI  
 a sue proprie spese, e fosse altresì lecito alle stesso Nicolò, e suoi  
 30 Agenti, anco di propria autorità, il far rimuovere qualsivieno impe-  
 dimenti, si fatti come da qualsivogliano persone, impedimenti la  
 suddetta irrigazione e divertenti li decordi d'esse acque al detto  
 F.O. Questo special obbligo annuale di far purgare le PONTI ,che  
 non sono pochi, e assai PERENNI superiormente al Ponte di Vedano, e della  
 35 restituzione delle loro acque nel modo, come sopra dichiarato in  
 chi sia successivamente passato, ed a chi al presente dovrebbe spet-  
 tare si osserverà gradatamente più abbasso.

PRIVILEGI  
 UTENTI SUPER<sup>2</sup>

All'accennato ampl.mo Sen. CAIMO, essendo succeduto il Senatore d.  
 GIOVANNI BATTISTA RAINOLDI, fece egli secondo la mente dell' Ecc. SENA-  
 40 TO misurare dall'ing; BERNARDO LONATO, tutte le BOCCHE e BOCHELLI, <sup>GRADA MONTE</sup>  
 e con previo EDITTO 15 Marzo 1565, non mancò di zelo, perché si eseguisse I565  
 dagli Utenti la comandata loro modellazione, ma venendo poi surro-  
 gato al Molto Magnifico Senatore D. GIROLAMO MONTI? informato dei sconcer-  
 ti, corrutele, abusi, ed usurpazione ...

L'anno 1571 alli 27 di maggio si trasferì unitamente al R<sup>o</sup> Comm<sup>o</sup> 1571  
 GIOVANNI FR<sup>o</sup>CO CERNUSCHI, Cancell. Prov. GIOVANNI PIETRO CARCANO,  
 Ingegneri Coll. ti e R<sup>o</sup> Camerali CAMERALI, STEFANO LODI, DIONIGI FER-  
 RARIO , DOMENICO LONATI, colli campari del Fiume alla visita della  
 Fonti, Fosse, Acquedotti, e Paludi, esistenti in diversi Parti e luo-  
 50 ghi situati nelli Territori di CASTIGLIONE sotto e di VEDANO, al  
 di sopra del Ponte ed in altre parti circostanti.

Avuti il giudizio dei mentovati idraulici, e fattane parola al  
 SENATO Ecc.mo , non solo delle risultanze di detta visita, ma nacora  
 delli disordini, che occorrevano nel d<sup>o</sup> FIUME, avendo il supremo

Tribunale si dovessero togliere al possibile gli stessi disordini, e gli abusi, e che per modo di provvisione si modellassero le bocche sopra di esso Fiume costrutte, senza però la loro approvazione, a tal effetto

L'anno 1575 I4 Maggio il sempre lodato Ministro Cons.re deputò con Sua ordinazione il suddetto DIONIGI FERRARIO, ing. Cam. e della Città di Milano, a dover assistere alla surriferita modellazione delle Bocche sul d° Fiume, a spese degli utenti nel modo, e forma, seguenti

I575

Che tutte le Bocche si avessero a ridurre in fregio, e sopra la riva, dichiarando il fondo d'Olonà, essere il Nervile delli MOLINI e l'altezza delle Solie delle Bocche dal fondo, o sia nervile dovesse rispettivamente regolarsi, cioè

Dal luogo della CASTELLANZA, andando in su la solia delle Bocche dovess'essere registrata ad eguale livello del nervile.

Dalla CASTELLANZA sino a NERVIANO, più alto del nervile, come sopra Tavole 4

Da NERVIANO abbasso la solia più alta come sopra t. 12

Le dette Bocche poi dovessero essere costrutte colle solie, e stivi di vivo, e colle spalle rette alle grossezze e misure prescritte, Tromba col coltellato in piano e senza caduta.

Tutt'esse Bocche dovessero avere li loro Soratori, per li quali le acque, dopo l'irrigazione dei prati convenevoli, per concessioni, o ragioni, o privilegi, avessero ritornare all'Olonà.

Queste regole però s'avessero ad osservare colle riserva delle Ragioni del Fisco, del Pubblico, e dei Privati, cosicché per dette modellazioni non s'intendessero esse Bocche, e ragioni di tenerle ed irrigare i loro Beni, approvate, ne sopra di quelle, fatta alcuna dichiarazione e non altrimenti.

Finalmente stabilità la tassa delle DIETE, dovute agli officiali assistenti, in ragione di L. II. 108. - a per ciascuno d'essi, colla esecutività Camerale, contro gli utenti renitenti, e contumaci al pagamento, oltre l'interramento delle Bocche e privazione dell'uso delle acque e le pene comminate nelle Gride, dichiarò altresì, che; dopo avvisati gli utenti, per l'acconciamento, non avessero preparato gli opportuni materiali in modo, che li Maestri, ed altri non potessero lavorare, ciò nonostante fossero tenuti gli Utenti alla spesa giornale, come se avessero operato.

DISPOSIZIONI PER LE DIETE

Aveva il succennato Magistrato Straordinario, ad istanza del Fisco, nel predetto anno 1563, diffidati universalmente per generale PROCLAMA in data 3 Luglio, ciascun utente del Fiume, Laghi, Navillii, ed acque Regali, ma poi essendosi da ignoto Notificante preso di mira il Fiume Olonà,

(1563)

(1593)

L'anno 1593 il 31 Luglio fu abbassato dal Governo allo stesso Magistrato suo superiore DECRETO, col quale incaricò di ricevere la notificazione da farsi circa le usurpazioni delle acque del Me d° F.O., e di procedere secondo gli Ordini, e con altri del 3 Ottobre stesso anno, di passare alla pronta spedizione di detta causa? -

Quindi, mandato alla visita del Fiume le spett. Questore MENDOZZA a riconoscere, coll'opera di Perito, le Bocche, e a prendere le misure delle Acque

VISITA al FIUME Questore MENDOZZA

L'anno 1594 il 30/6 furono per editto articolare, ecciatti li Nobili Sindaci, ed anco in specie li singolari Utenti, a dovere nel termine di giorni otto, avere esibito li Pretesi Privilegi, Ragioni e Titoli, sotto pena della privazione dell'uso delle

I594

Acque, per lo che riassunta dal Fisco con maggiore attività la LITE, continuò questo non senza contese giurisdizionale col SENATO Ecc.mo sostenuta fortemente dalli Sindaci della CITTA di MILANO, oppo- nenti di essere l'Oloni fiume pubblico, e non regale sino al I6IO, in cui fu tratta, e conchiusa L4INFRASCRIPTA TRANSAZIONE.

LITE COL FISCO

I6IO

L'anno I602 il 20 Aprile, con partecipazione del SENATO, venne fatta GRIDA generale, dal Canser? D. GALLEAZZO VISCONTI, e sottoscritta dar R° Comm° PIETRO SANCHEZ de ERMILLOS, e controscritta dal Canc.e Prov.le, nella quale il Cap. I°, era proibito a chiunque l'usare delle acque dell'Oloni per modo alcune, se non aveva la ragione, e data la sicurtà alla forma degli ORDINI negli atti e nelle mani del Canc.e prescrivendo agli utenti il termine di giorni SEI, dopo la pubblicazione, a doverla prestare. Fu precettato POMPEO MARTIGNONE di Varese utente superiore al Ponte di Vadane, possessore dei Parti e MOLINO della FONTANELLE, a vedersi condannare nelle pene delle N.C., degli Ordini, e della cita GRIDA, per non avere prestata la sicurtà nel termine prefisso, ma essendo comparso ad esporre le sue difese, e richieste, a cosa per anco intesa, la purgazione della mora, per ordinazione del giorno 20 susseguente Luglio, fu ammesso dal R° Giudice, alla purgazione della mora, dichiarando che, prestato la detta Sicurtà, alla forma degli Ordini, non si dovesse molestare.

(1602)  
GRIDA di  
GALLEAZZO VISCONTI

Nel seguente anno I603, fu pubblicata altra GRIDA del 28 Aprile, die ordine come sopra, nella quale, si comandavano che, siccome nonostante la modellazione delle bocche fatto nell'antecedente, attese le espurgazioni, e diversioni delle acque e per la siccità della stagione, non potessero li MULINI da NERVIANO abbasse macinare così per provvedere al mantenimento del vivere ai Popoli, qualunque Utente, o Persona, in qualsivoglia modo privilegiata doveva fra un giorno dopo la pubblicazione far intercettare tutte le Bocche, Bocchelli, Scannoni e Rotture, estraenti l'acqua dal Fiume per BR. 4 di lunghezza, ed in altezza, cosicché non vi potesse penetrare acqua in benché menoma quantità sotto pena di SCUDI 50.- d'oro, da applicarsi alla Regia Camera per ciascuna volta, e per ciascun contraffacente, ordinata alli Campari la visita di giorno e di notte per denunziare le trasgressioni non solo da loro attualmente riconosciute, ma altresì, che apparissero d'esser state fatte per l'ulteriore procedimento di rigorosa giustizia, affinché tutte le acque avessero a servire per il pubblico beneficio soltanto alli MULINI sino a nuovo ordine.

(1603)  
GRIDA  
MODELLAZIONE  
di BOCCHE e  
PENE

L'anno I606, l'II Marzo fu compilata sul testo delle N.C. la GRIDA generale, stato indipubblicata nel medesimo giorno 27, al dorso della quale visto scritto di mano, e carattere uniformi a quelli delli Capi delle stesse Costituzioni, appuntati in margine d'essa GRIDA cioè :  
= Date fuerunt per Ill.mi D.no Conservatori die Jovis 23/2/I606, effectus ut in senatu legerentur, et restituta fuere die II/3 sero - =

(1606)

(1606)

Letto nel SENATO il Memoriale rassegnati al Governo dal R° Jud? Comm° ANDREA ROBBLES, per li rimedi necessari alli rappresentati sovvertimenti, corretele confusioni, del Fiume dall'Ecc.za Sua trasmessogli per le convenevoli provvidenze; l'eccelso TRIBUNALE dirigendolo al prefato Mag.co Sig.Sen.re VISCONTI, occhioso in sue REGIE DUCALI LETTERE del 13 Giugno, coll'incarico d'ominamente provvedere secondo la

disposizione degli ORDINI, e come avesse stimato convenire, l'avveduto e saggio MINISTRO CONSERVARE con una Sua preliminare ORDINAZIONE deputò il d<sup>o</sup> R<sup>o</sup> Jud. Comm<sup>o</sup> a fare la VISITA di tutto il FIUME coll'ing. Coll. to, e Camerale PIETRO ANTONIO BARCA, eletto per la ricognizione dello stato delle FONTANE e loro diramazioni dell'OLONA, di tutti li MULINI, PISTE, FOLLE, MALLII, RESICHE e loro Chiuse e Scaricatori, come pure di tutte le Bocche, Bocchelli; Scannoni, Rotture, Prati e Soratori, colli nomi dei Possessori, ed Utenti da specificarsi, e descriversi in disegno per poter indi passare con più accurata cognizione dei Fatti, e delle Cause agli ulteriori provvedimenti di Giustizia.

(1606)

VISITA dell'ing  
BARCA PIETRO ANT<sup>o</sup>

Fu un proposito eseguita la laboriosa incumbenza presente in Canc. e ProV.le ed assistenti li Campari, come dalla Relazione 24/IO col loro parere fatta dal Conte d<sup>e</sup> LODOVICO TAVERNA suddelegato, per la morte del prelodato Cons.re Sen.re VISCONTI; nella carica di conservatore, dal quale essendosi proposta la stessa Relazione nel SENATO, il tutto naturalmente considerato, passò nel gg. 14 immediato Novembre alla Sentenza.

Censuit Senatus ad tollendos omnes novationes, et abusus dictum Flumen per ipsum Mag. cum Cons. res vocatis vocandis, visitandum esse quo tempore magis expedire judicaverit, et omnia in pristinum, et ad formam N.C. esse redigenda, et si aderunt qui aliquae peculiari jure quidquam intellectis eorum juribus faciendum esse verbum in Senatu ab ipso Mag. co Conservatore, qui postea opportune providebit. Firmatus BELLASIS

SENTENZA  
BELLASIO

L'anno 1607 il 15/5 lo stesso vegliante Min. Cons.re per adempiere la mente al Senato, relativo all'incarico dal Governo, come sopra, avendo determinato di fare l'attuale sua visita dal principio sino alla fine dell'Olonà, ad effetto di riconoscere col divisato Fisco, e levare tutte le innovazioni, ed abusi, e ridurre il Fiume alla forma delle N.C. fede avvisati con suo EDITTO, pubblicato in VARESE, BIUMO SUPERIORE, ed INFERIORE e MALNATE, ed altri luoghi confinanti a kalunga d'esso Fiume, tutti gli interessati, che si sarebbe incominciata tale visita nel dì 27 e proseguita di giorno in giorno sino a questa Città, acciò, durante le medesime, ciascun si ritrovasse alli rispettivi Luoghi, sopra i quali pretendevano avere ragioni per ivi allegarle, vedere, e sentire quanto egli volesse eseguire per la riforma, e modellazione.

1607

Terminata la Sua visita, assistita dal Jud. Comm<sup>o</sup>, Cancelliere, Ingegnere, Campari del Fiume, e riferiti all'ecc. TRIBUNALE dallo stesso Min. Conservatore gli errori, ed abusi, ritrovati nell'atto della med. a discussi seriamente l'affare, nel giorno 22 giugno dello stesso anno così fu deciso.

SENATUS censuit omnes Buccas in d<sup>e</sup> FLUMINE existentes reducendas ad formam prescriptam in Ordinatione per Magn. Olim Sen. MONTIUS diei 15/5/1575. Soratores autem quos vocant fieri debere ad formam N.C. profundos, et in eis nullo pacto impedimenta ulla possupone ad extratundas aquas Clusas Molendinorum reducendas ad formam praescriptam ex N.C. : Portas Molendinorum, qua vocant USCHIERE patentis esse debere ad formam N.C., PA... et alia quaecunque impedimenta posita in ipsu Flumine tolto debere terminare quindecim dierum sub penae Scutorum 25 pro singulo inobbediente, Fontas praeterea purgaru debere : Quosuum

(1575)

quae autem utentes aquis dicti Fluminis, eis uti debere ad formam traditu N.C. et posthac fidejubere prout et ipsiu N.C. cavetur : Aqueductur quos vocant, RIALI reduc itidem debere ad formam traditam a N.C. , et CAVO fieri, per ques ad suum locum aque revertantur. Demum eos omnes ,qui et Privilegio aliquo pretendunt sibi licere uti aqui dicti Fluminis contra formam dictarum Cost. , termino 15 dierum quaecubque jura sua producere debere in manibus detti Mag.ci Cons?ris qui,instructo Processu, ad Senatium referat, ut tandem aliquando introducti abusus funditus tolli possint; hec omnia autem publice EDICTO promulganda esse, ut omnibus inesttecat, et Utentes certi sint ipsium Magn.um Cons.rem ex mente Senatium ubi in ipso termino 15 dierum predicta adamussim non exequantur ,dempta purgatione Pontium inobediantium expensis omnia esse executum. Firmato MARCHESONIS & .+---

1607

Il 12 Luglio 1607 , essenso stata approvata dal Senato la GRIDA GENERALE in conformità della riferita SENTENZA, edel disposto delle N.C. colla specificazione delle rispettive misure, prescritte a tutte le BOCHE e BOCHELLI dalla precisata ORDINAZIONE del 14/5/1575, fu questa parimente pubblicata in VARESE, ed in tutte le altre Terre adiacenti al Fiume, sino a questa Città per il totale di lei adempimento, e riforma ordinata dal Governo e dela Senato.

1607

GRIDA per la  
SENTENZA  
MARCHESONI  
(1575)

Avevano ricorso allo stesso Ecc.mo TRIBUNALE, ed, ottenute LETTERE supersessorie sino a che non fossero esaminati, prima di fare la relazione della detta visita al Senato, li loro Titoli, dirette al prefato Conte CONSERVATORE, e al JUD?COMM°, ed Ingegnere, LUCREZIA (Lucraia) LAMPUGNANA, e li conti MARCO e fratello DAL VERME, di lei nipoti figli ed eredi di OTTAVIA LAMPUGNANA, e con essi PROSPERO signore di TRECATE e fratelli LAMPUGNANI alla ~~CONPARIZIONE~~ Comparizione fatta il 23/8 dello stesso anno, avanti lo stesso Ministro contraddetto vigorosamente al disposto in dette GRIDE generali, nelli Capitoli riguardanti l'uso limitato delle acque, e la modellazione delle loro Bocche, pretendendo con solenni proteste che a tenore dell'Istromento, e dichiarazione rogato dal fu LAZARO CAJRATE il 8 AGOSTO 1468, e SENTENZA DUCALE del 22/II/1493 autorizzata dal apere del Senato Segreto, non si potesse alterare l'uso continuo si di giorno come di notte per le loro Bocche all'irrigazione delle loro Terre, Prati, né altresì le SOLIE delle medesime, state già collegate coi detti Prati, nonostante la predetta Ordinazione dell'enunciato Conservatore MONTE, chiedendone l'edizione in forma autentica per dedurre le loro ragioni in contrario in udienza d'Avvocati, e di dover si mantenere nel possesso, ed uso delle acque del Fiume delle loro dette Bocche negli stato e grado, come allora si ritrovavano e quindi

Ricorso di  
LUCREZIA  
LAMPUGNANA

(1493)

Lo stesso anno 1607 il 30 Agosto seguì la memorabile SENTENZA : " Facto verbo in Senatu Ecc.Med.ni per Magn.cus Senatorem D. Conte LODOVICO TAVERNA Conser.re F.O. de litteris die 27 ejusdem mensis ad sedatis ad preces LUCRETIA LAMPUGNANA, et Consortum petentium nihil rinnovari circa Buccarum reformationem quos habent in d° Flumine, et, lectis ipsiis precibus, et litteris , ac proclamata ipsius Mag.ci Cons.ris, et alio Mag.ci q.m Senatoris MONTII pariter ejusdem Fluminis Cons.is anni 1575 ambolus mandato ejusdem Ordinis

SENTENZA per  
LUCREZIA  
LAMPUGNANA  
(1575)

promulgatis, lectaque etiam declaratione diei 8/8/I468, fatta per JOANNEM PETRUM de SEXTO, delegatum a Dicitus Mediolani tradita per ipso-  
 met LAMPUGNANOS qua collaudantur Bucca PRATA, et Soratores dictorum  
 LAMPUGNANORUM tamquam bona Prata, bona Bucca, et Rugia secundum formam  
 Statutorum communis Mediolani, nec non allegata per eordem SENTENTIA  
 DUCIS MEDIOLANI diei 22 Sett. I493, qua illis conceditur JUS irrigandi  
 eromu Prata, et Terrae Singulis diebus, et horis, juxta formam modula-  
 tionum superinda Factorum, lectis quoque Statutis in materia Buccarum  
 Fluminis Olona et N.C.

1604  
 (1468)  
 (1493)

Censuit Senatus persistendum esse in jam ordibatur ratione aptationis  
 Buccarum dicti Fluminis, prout in Proclamata continetur, que vero ad  
 usum aquarum singulis diebus, et horis, juxta formam narrata Sententia  
 nihil esse innovandum, nisi perfecto Processu, et facto verbo in Se-  
 natu ad formam Ordinationis, jam facta, referente ipso Cons. re TAVERNA,  
 et EDICTI superinde mandato ejusdem Ordinis publicati.

Firmato Bellarius. &

Nel termine statuito dalla succennata GRIDA GENERALE fecero le  
 rispettive loro comparizioni del giorno 27 antecedente Luglio, NICOLO'  
 CASTIGLIONE, GIOVAN GIACOMO BIANCHI Causidico Coll.to, come procuratore  
 del dott. Coll.to e Cav. Pontificio GIOVANNI PIETRO BIUMO, e, con al-  
 tra del giorno 30 stesso mese, GIOVANNI BATTISTA CASTIGLIONE, come pro-  
 curatore di TOMMASO e PIETRO ANTONIO fratelli DRALLI? asserendo li pri-  
 mi di nullità della detta GRIDA, ne in quelle parti superiori potersi  
 impedire l'uso delle ACQUE all' P. A. D. R. O. N. I, dei Fonti, come tali fos-  
 sero perché nascenti nelli propri loro Beni, e da lui fatti purgare  
 onde potessero servire in ogni modo a loro arbitrio, né la disposizione  
 delle N.C. estendersi a quelle acque né ivi l'Olona avere il suo prin-  
 cipio, ma soltanto al Ponte di Vedano, ove unendosi, tutte le Acque, ri-  
 cevevano la natural forma, e nome di Fiume Olona, né al disopra compe-  
 tire in d. ti FONTI, ed ACQUE veruna GIURISDIZIONE, appellandosi e pro-  
 testando.

APPELLO  
 UTENTI  
 SUPERIORI  
 per  
 GIURISDIZIONE

All'opposto il procuratore delli FRATELLI DRALLI, dicendo che quan-  
 tunque l'Olona derivasse da diversi FONTI nelle alture di FRASCHIROLO  
 per la maggior parte nascenti nei loro Fondi, né mai essere state GRI-  
 DE, ed ORDINI, che abbino vietato, né impedito, che servire si potes-  
 sero delle loro stesse acque ad uso dei loro Molini, e Folle, ed alla  
 libera irrigazione dei loro Prati, massime ritornandosi tutte per na-  
 tura della situazione nello stesso Fiume, non potendosi divertire altro-  
 ve per essere ristretto fra le Collino laterali non soffrire poi li  
 MOLINI e le FOLLE li aggravi, ai quali si vorrebbero sottoposti dalle  
 Grida, ed Ordini, per essere poco reddito, e, rispetto alli prati, esse-  
 re nel quasi possesso libero di usare senza impedimento veruno delle  
 acque del FIUME, e di quelle estrarre nel tempo dell'irrigazione nono-  
 stante le Grida e gli ORDINI, fatti e pubblicati, avendo un tale pos-  
 sesso, e consuetudine da tempo immemorabile, forza di legge di titolo  
 abile, e di legittima Concessione, e Privilegio anco nei regali, e con-  
 tro la stessa Regia Camera, e sopra i luoghi pubblici: Dovere anzi  
 la detta CONSUETUDINE restar comprovata e comparire dalle visite per  
 l'addietro fatto dai Signori CONSERVATORI e dalli Libri e Scritture

RICORSO  
 UTENTI SUPERIORI



dell'Ufficio di facile osservazione, che anche altrimenti dell'opportunità, si sarebbe verificato, conchiude do pertanto, e addimandando dichiarassi le dette Grida nulle, ed invalide a loro pregiudizio, né comprendere, e vincolare essi Componenti, come sopra, né poter contro di loro sortire alcun effetto per detti Molini, Folle, Prati, né essere tenuti ubbidire al disposto nelle medesime, anzi doversi togliere, e rivocare, salva sempre in difetto la ragione di proseguire l'appellazione.-

1604

Non omettendo il Ministrò, tutto intento alla Conservazione del Fiume li mezzi più pronti e conducenti alla stabilita riforma, spedì sotto il g.6 Ottobre al Cancelliere Provinciale G.B.PRANDONI, gli ordini qui descritti colla marginata annotazione e cioè :

A dì 6 OTTOBRE I607

I607

Avendo inteso, che alcuni contro la forma della Grida pubblicata in materia sul F.0? circa alla conciatura delle Bocche non hanno obbedito; però se ne comanda, e soi GIMBATTISTA PRANDONE, assistente alla modellazione delle Bocche del F.0, che dobbiate, conforme alla sudd.a GRIDA fare spianare, e stoppare tutte le Bocche di colro, che no hanno preparato la materia per accodarle alla suddetta forma, consegnandole così stoppate alle COMUNITA', nel territorio della quale di trovaranno, acciò non vi ssi in esse novità alcune.

Di più intimerete li PRECETTI a tutti li Fittavoli e Massari che hanno usato delle acque contro dette GRIDE a vedersi a condannare nelle pene contenute in dette GRIDE.

Signat : LUODOVICO TAVERNA

Di più per tale effetto comanderete alli COMUNI, et UOMINI, sopra il Territorio dé quali si trovano dette Bocche che diano uomini, ed altro aggiunto per poter eseguire quanto di sopra, et questo sotto pone de SCUTI CENTO da essere applicati alla Regia Camera, e più all'arbitrio del SENATO, d'essere pagati dagli UTENTI d'esse Bocche.

ORDINI PER  
L'USO UOMINI  
delle  
COMUNITA' per  
lavoro alle Bocche

6 OTTOBRE I607 - Signat LODOVICO TAVERNA.

1604

La marginata annotazione è conseguente

I607 il giorno 13 Ottobre,

Io GIOVANNI BATTISTA PRANDONE per rispetto della pena in caso che avessi avuto da consegnare e dar in salvaguardia alcune Bocche adesso, ne feci parola con il sig. PRESIDENTE del SENATO, attesa l'assenza del Sig. CONS.re quale mi disse, che la detta CONSEGNA la doversi fare alli Comuni, sotto la pena di SCUTI CINQUECENTO.-

Il 29 NOVEMBRE seguente, PAVOLO PESSINA di MALNATE, citato ad allegare la cuasa, perché non dev'essere condannato si per l'abusiva contravvenzione delle acque del F.0, ritrovate il giovedì 16/II/I606, e denunciato dalli Campari, come per non aver prestato la sicurtà, prescritta dalle N.C., fece la sua comparizione davanti al GIUDICE COMM°, nella quale, dopo aver dedotto alcune eccezioni, e motivi, per cui instava d'essere assolto, né più oltre molestare, mediante la comparizione col pagamento di SCUTI 12  $\frac{1}{2}$ , rispetto all'abusiva adacquanznto dei prati, e di SCUDI 5, rapporto a la non data sicurtà negli atti, avendolo accettato col pagamento delli detti in tutto SCUDI 17  $\frac{1}{2}$ , passò all'ordinazione liberatoria del detto PESSINA, presente ed accettante, dichiarando per

(1606)  
MANCATA  
PRESTAZIONE  
di  
SICURTÀ

L'anno 1608 il 7/5 fu disposto ed affisso in diverse parti la Cedula per lo spurgo dei FONTI, e formazione di alcune TESTE di SORGENTI superiori ed inferiori al Ponte di VEDANO, così concepita :

I608

1608 - Mercoledì 7 Maggio

Avendosi d'ordine del M.to Ill.mo Conte LODOVICO TAVERNA, R° Ducal Sen.re e ConserV;re del F.O. in conformità dell'ORDINAZIONE dell'Ecc. Senato a spese degli Utenti delle Acque, e delli Possessori dé Prati e Mulini, che sono sopra detto Fiume, da spazzare le Fontane, che scorrono in detto Fiume, con farvi alcune Teste, ed in particolare al disopra del PONTE di VEDANO, vicino al MOLINO del sig. NICOLO' CASTIGLIONE; al disotto d'sso ponte vicino al MOLINO del sig. FRANCESCO CASTIGLIONE, et finalmente al disotto di BIUMO vicino al MOLINO di ANTONIO FRASCONI, et Costa al di sopra di FAGNANO, ed in tutto conforme alli Capitoli, che sono presso l'infrascritto Cancelliere.

Però per parte del sig. CONSERVATORE così istando li signori PROSPERO GALLARATO, FRANCESCO PIGNANO, et ALUIGI LAMPUGNANO, tutti e tre SINDICI d'essi UTENTI del FIUME, si dà notizia a qualunque persona che sendosi chi aspiri a detta impresa, compara nel termine di gg. 8 a far la oblazione, che si delibererà detta impresa a chi si troverà aver fatto miglior condizione a beneficio d'essi Utenti.

Dati Mediolani die infrascritto . Signat TABERNA.

Sottoscritto JOANNES BAPTA PRANDONUS Not. e Cancellarius

Venne pure contemporaneamente formato il QUINTERNETTO colla specifica descrizione di tutti, e singoli POSSESSORI dei MULINI, ed altri Edifici ruotanti, ed utenti dei Prati e Beni, irrigati dalle acque del Luogo di SANT'AMBROGIO sopra VARESE sino a FAGNANELLO nei Corpi Santi di PORTA VERCELLINA, contandosi allora MULINI II8 con RODIGINI 44I, e PERTICHE IO8IO e T. 12 dé Prati e Beni irrigati colle acque del Fiume Olona, contenuti e dimostrati occularmente nell'enunciato TIPO dell'ing.re BARCA, avvertendo, che fu regolata la TASSA in TRE CLASSI e cioè :

QUINTERNETTO

1608

MULINI

RODIGINI

IRRIGAZIONE

la PRIMA dal detto luogo di SANT'AMBROGIO sopra VARESE sino a CASTIGLIONE.

Per ciascuna pertica a ragione di S.3

e per Ciascuna Ruota di Molino, Folle L. I

la SECONDA, da CASTIGLIONE fino a RO'

per ciascuna pertica in regola di S. 6

e per ogni Ruota come sopra L. 2

la TERZA, da RO' sino al FINE

cioè una pertica soldi 4 denari 6

e ogni RUOTA, come sopra L. I, IO

Cosicché tutt' é TRE Tasse, unite insieme venivano a rilevare la somma di L. 3.809 (diconsi Lire Tremila ottocento vee e soldi 4)

L'anno 1609 d'ordine del sig. GIUDICE COMMISSARIO, ed ad istanza del R° Fisco, furono trasmessi i rispettivi precetti ad allegare la causa, perché non dovessero essere condannate nelle pene delle N.C. degli Ordini, e delle Gride agli

1609

AMBROGIO GOTTARDO di BIGIOGGERO - Fittabile di Luigi Bigiogero